

Reg.delib.n. **3265**

Prot. n. 300D09S158

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**O G G E T T O:**

Approvazione del regolamento di attuazione della Legge Provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4.

Il giorno **30 Dicembre 2009** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE**LORENZO DELLAI**

Presenti:

VICE PRESIDENTE**ALBERTO PACHER****ASSESSORI****MARTA DALMASO****MAURO GILMOZZI****LIA GIOVANAZZI BELTRAMI****TIZIANO MELLARINI****ALESSANDRO OLIVI****FRANCO PANIZZA****UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso) prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera d), ed all'articolo 6, commi 1 e 7, un regolamento di attuazione che individui gli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, per i quali è richiesta l'autorizzazione, che stabilisca la decorrenza del regime autorizzatorio e sanzionatorio previsto dalla legge e che disciplini le eventuali norme transitorie (di seguito "regolamento").

La stessa legge provinciale n. 16/2007 prevede, all'articolo 4, la redazione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso (di seguito "Piano provinciale"), nel quale devono essere stabilite, in particolare, le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna ed i criteri per il graduale adeguamento degli impianti esistenti a partire dai più inquinanti.

Dopo una lunga e articolata fase di ricognizione coordinata dall'Agenzia Provinciale per l'energia, alla quale la predetta legge affida la materia, sono stati predisposti un primo schema di regolamento ed uno schema di Piano provinciale. Nel corso della predetta fase ricognitiva si è proceduto, oltre alla valutazione delle svariate normative regionali già esistenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico, all'acquisizione di osservazioni e suggerimenti da parte di una pluralità di soggetti interessati in materia (enti, istituti, università, associazioni professionali, e non, interessate agli impianti di illuminazione esterna, alla salvaguardia del cielo notturno ed all'inquinamento luminoso). In considerazione dei numerosi elementi di connessione tra il regolamento ed il Piano provinciale, essi sono stati elaborati in modo coordinato.

Lo schema di regolamento e la bozza di Piano provinciale sono stati inoltrati alle strutture provinciali individuate al punto 2.3 delle Direttive per la predisposizione degli atti normativi, come da ultimo approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2640 del 16 dicembre 2005, e su di essi sono state acquisite le relative osservazioni, puntualmente recepite sia nel regolamento che nel Piano provinciale.

Infine è stato acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali). Le osservazioni del Consiglio sono state puntualmente recepite sia nel regolamento che nel Piano provinciale.

Sulla scorta dei pareri ricevuti, l'Agenzia Provinciale per l'energia ha elaborato lo schema definitivo di regolamento e la bozza definitiva di Piano provinciale allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso.

Il regolamento di attuazione della legge provinciale n. 16/2007 è composto da 7 articoli nei quali, dopo l'indicazione dell'ambito di applicazione ed alcune definizioni (articolo 1), si stabilisce quali impianti di illuminazione esterna siano soggetti (articolo 2) e quali non lo siano (articolo 3) all'autorizzazione rilasciata da parte del comune territorialmente competente; vengono poi definite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione stessa (articolo 4), si sottolinea il supporto tecnico garantito ai comuni dall'Agenzia Provinciale per l'energia (articolo 5), si definisce la decorrenza delle sanzioni previste dalla legge provinciale n. 16/2007 (articolo 6) e si detta infine la disciplina transitoria per l'applicazione del regolamento (articolo 7).

Il Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 16/2007, è articolato in un testo generale, riportante i principi, le disposizioni ed i criteri di carattere organizzativo e di impostazione ed in una serie di allegati, recanti le tecniche applicative, i valori dei parametri tecnici ed i riferimenti normativi, il cui contenuto è soggetto per sua natura ad una più rapida obsolescenza e/o ad una più frequente necessità di aggiornamento.

Il testo generale, dopo una premessa che ne riassume le priorità ed i principi fondamentali ed un

punto che ne ricorda le finalità, propone al punto III le definizioni dei termini utilizzati nel seguito. Il punto IV identifica i soggetti interessati dal Piano provinciale (Provincia, comuni, osservatori e associazioni interessate al problema dell'inquinamento luminoso, progettisti e installatori) con i compiti relativi, nel punto V si elencano le prescrizioni generali per gli impianti di illuminazione esterna, mentre il punto VI è dedicato alle disposizioni specifiche per alcuni particolari tipi di impianti. Le disposizioni per le fasce di rispetto circostanti ad osservatori ed aree naturali protette sono comprese nel punto VII, mentre il punto VIII è dedicato all'elenco degli impianti che non sono soggetti, per le loro caratteristiche di ridotte dimensioni e/o di temporaneità, all'applicazione del Piano provinciale. Nel punto IX vengono definiti i criteri seguiti per il graduale adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni del Piano provinciale, mentre il punto X definisce le principali caratteristiche che devono avere i piani regolatori dell'illuminazione, comunali o sovracomunali. Il testo generale termina con il punto XI, che è dedicato agli incentivi economici erogati dalla Provincia sia per la redazione dei piani regolatori dell'illuminazione che per la realizzazione degli interventi di risanamento e adeguamento degli impianti di illuminazione esterna.

Nell'allegato A (Soluzione conforme) vengono riportate le linee guida per la progettazione di impianti di illuminazione esterna nei quali vengono utilizzati soltanto apparecchi di illuminazione completamente schermati verso l'alto (definiti come "fonti luminose rivolte verso il basso che presentano un'intensità luminosa non superiore a 0,49 candele per 1.000 lumen, per angoli γ maggiori o uguali a 90° "); questo tipo di progettazione è il più semplice in termini di verifiche, in quanto si assume che l'inquinamento luminoso generato da questo tipo di impianti sia comunque contenuto entro livelli conformi alla legge ed al Piano provinciale, purché ne venga verificata l'efficienza energetica.

Nell'allegato B (Soluzione calcolata) vengono riportate le linee guida complete per la progettazione di impianti di illuminazione esterna; questo tipo di progettazione è più complesso, in quanto richiede, oltre al calcolo ed alla verifica del parametro che quantifica l'efficienza energetica dell'impianto, anche il calcolo e la verifica del parametro che quantifica l'inquinamento luminoso generato dall'impianto stesso. Il calcolo di quest'ultimo parametro richiede l'utilizzo di uno specifico modello, descritto al punto D.3 dell'allegato D (Normative e parametri di riferimento).

L'allegato C (Classificazione degli apparecchi di illuminazione) suddivide schematicamente gli apparecchi di illuminazione in classi a seconda del flusso luminoso da essi generato e che viene disperso sopra il piano dell'orizzonte; la classe A è sempre ammessa (apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell'intensità luminosa massima per angoli γ maggiori o uguali a 90° , compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso), la classe E (apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno per angoli γ maggiori o uguali a 90° un flusso luminoso disperso verso l'alto maggiore del 30%) è sempre vietata, e le classi B, C e D sono ammessi solo in casi particolari e/o previa verifica di conformità effettuata seguendo le linee guida descritte nell'allegato B.

L'allegato D (Normative e parametri di riferimento) ricorda le leggi e le norme tecniche da seguire nella progettazione di impianti di illuminazione esterna, oltre a definire le grandezze caratteristiche utilizzate nel modello per il calcolo del parametro che caratterizza l'inquinamento luminoso prodotto dall'impianto di illuminazione esterna (modello utilizzato nella progettazione che segue le linee guida dell'allegato B – Soluzione calcolata), a stabilire i valori limiti ammessi per i parametri che caratterizzano l'efficienza energetica e l'inquinamento luminoso dell'impianto ed infine a determinare le modalità di calcolo dell'energia elettrica risparmiata in caso di rifacimento / adeguamento di impianti di illuminazione esistenti.

L'allegato E (Competenze richieste ai professionisti per la progettazione illuminotecnica degli impianti di illuminazione esterna) ha un contenuto compiutamente descritto dal titolo relativo. Nell'allegato F (Elaborato di sintesi del P.R.I.C.) si definisce il contenuto minimo degli elaborati che sintetizzano, a beneficio della pianificazione degli interventi di risanamento, i contenuti dei piani regolatori dell'illuminazione comunali o

sovracomunali e che i comuni devono inviare alla Provincia unitamente ai piani regolatori stessi.

Infine, l'allegato G (Elenco osservatori astronomici e fasce di rispetto) elenca gli osservatori astronomici oggetto di particolare tutela e, mediante allegate cartografie, le relative fasce di rispetto.

Sulla base delle suesposte premesse e considerazioni, si ritiene opportuno approvare i predetti documenti.

Visti i numerosi elementi di connessione tra regolamento e Piano provinciale, è opportuno che le disposizioni del Piano provinciale si applichino contestualmente all'entrata in vigore del regolamento.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (Risparmio energetico e inquinamento luminoso);
- viste le direttive per la predisposizione degli atti normativi approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2640 del 16 dicembre 2005;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare il Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, riportato nell'allegato I alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 riportato nell'allegato II alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le disposizioni del Piano provinciale di cui al precedente punto 1 si applichino con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 2);
4. di incaricare il Presidente della Provincia di emanare con suo decreto il regolamento di cui al punto 2);
5. di disporre la pubblicazione del Piano provinciale di cui al precedente punto 1), anche per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

- - -

FP

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO